

_Lettera_N_1322

Al procuratore generale di Torino Lorenzo Eula

*Torino, 10 giugno 1869

Illustriissimo Sig. Procuratore Generale,

Mentre ringrazio di tutto cuore la V. S. Ill. ma per la bontà che si degna usarmi, mi affretto di mandarle non il breve ma il decreto con cui la sacra congregazione dei vescovi e regolari commenda la Pia Società di S. Francesco di Sales.

Debbo per altro notare che appena avuto tale decreto ho giudicato opportuno di consultare un accreditato avvocato perché mi dicesse se doveva presentarlo pel Regio exequatur. Mi rispose che a lui sembrava di no. Perché tutte le congregazioni ecclesiastiche i cui individui conservano i diritti civili, esercitano maggiore giurisdizione senza che abbiano alcuna approvazione governativa in proposito. Tanto meno, soggiunse, nel mio caso, non esercitandosi alcuna giurisdizione. Fecemi le seguenti osservazioni che varranno anche a far noto che le fonti a cui vennero attinte le notizie a V. S. Ill. ma deferite, non erano esatte.

Questo decreto riguarda per nulla allo stabilimento detto di S. Francesco di Sales, ma bensì ad una pia società di individui che hanno il pio scopo di conservare lo spirito e le norme che lo studio e la esperienza fanno conoscere vantaggiose per la cultura dei ragazzi poveri ed abbandonati al cui vantaggio sono totalmente consacrati quelli che alla medesima intendono di iscriversi. I suoi membri, se vogliono, possono vivere alle case loro e prestar l'opera loro per togliere dalle strade e dalle piazze i poveri ragazzi, a fine di avviarli alla moralità, a qualche arte o mestiere. Codesta pia società non è esente dalla giurisdizione dell'Ordinario diocesano ma ne dipende totalmente: salva Ordinorum jurisdictione, si dice nel decreto. Le regole poi sono appena lodate, ma non approvate siccome parimenti apparisce dalle stesse parole del decreto: Dilata ad opportunus tempus approbatione constitutionum qua e emendandae erunt etc.

Vi è la facoltà di dare le dimissorie a quelli che, accolti nella nostra casa prima

dei quattordici anni, volessero più tardi fare parte della società. Ma queste dimissorie non racchiudono alcuna giurisdizione. Qualora ne fosse il caso, che finora non

si è ancora dato in codesta archidicesi, il superiore della società dichiara semplicemente che il candidato N. N. a lui sembra instruito, di buoni costumi, esente dai difetti di irregolarità, e perciò poter essere ammesso alle sacre ordinazioni.

Con questa dichiarazione egli si presenta dal suo Ordinario il quale, dopo essersi assicurato della scienza, moralità e di quanto ricercasi in chi vuole essere ammesso a tali gradi, ammette o non ammette secondo che egli giudichi opportuno. Mi sembra che il superiore di codesta società in simili casi non eserciti alcuna giurisdizione e che la giurisdizione sia tutta in mano dell'Ordinario.

Tuttavia nel vivo desiderio di tenermi a qualunque legale prescrizione, se V. S.

Ill. ma giudicasse che questo decreto dovesse sottoporsi al Regio exequatur io la supplico di voler fare quanto occorre in proposito, che dal canto mio non mi rifiuto alla tassa, alle formalità e condizioni dalle vigenti leggi prescritte. Pieno di gratitudine pei benevoli riguardi che V. S. Ill. ma si degna di usarmi, confidando tuttora nella continuazione della sua bontà ho l'alto onore di potermi professare

Obbl. mo servitore Sac. Gio. Bosco